

GESTIONE CREDITI CONTO TERZI

Il presente documento contiene informazioni su Banca Sistema S.p.A., indica le condizioni economiche che Banca Sistema S.p.A. riserva a tutti i Clienti che sottoscrivono il contratto di gestione crediti contro terzi ed evidenzia le principali caratteristiche dell'operazione.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Sistema S.p.A.
Sede legale e amministrativa Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13 - 20122 Milano
Numero verde 800 691 629 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00)
Per chiamate dall'estero telefono: +39 02 802801
Fax: +39 02 72093979

Codice ABI: 03158.3
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5451
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Sistema - iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3158
Codice Fiscale e Partita IVA 12870770158 - Capitale sociale € 9.650.526,24 i.v.
Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Sito internet www.bancasistema.it
E-mail info@bancasistema.it

DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

Nome e Cognome/Ragione Sociale:

Indirizzo/Tel/E-mail:

Qualifica:

Iscrizione ad Albi o Elenchi/Numero:

COS'È LA GESTIONE CONTO TERZI

La gestione conto terzi è un servizio con il quale Banca Sistema gestisce i crediti commerciali vantati dalla società committente verso i propri debitori. Banca Sistema amministra, recupera e riconcilia i crediti assegnati.

Principali Rischi

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti gestiti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

	VOCI	COSTI
COMMISSIONI	Commissioni di gestione, recupero e incasso	Il costo sarà quantificato al momento della conclusione del contratto e comunque, in percentuale, non potrà mai superare l'1,50% calcolato come success fee sui crediti incassati.
ALTRE CONDIZIONI E SPESE	Premio connesso alla performance degli incassi di Note Debito Interessi	10% della totalità degli interessi di mora recuperati a seguito dell'attività giudiziale e/o stragiudiziale.
	Commissione per il recesso anticipato rispetto alla durata minima prevista	In presenza di durata minima del contratto, si prevede il pagamento del 100% delle commissioni previste ma non addebitate a seguito di disdetta anticipata da parte del cliente.

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge l'eventuale rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, notarili, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento di imposta di bollo su effetti, documenti contabili, ecc. e IVA in quanto dovuta. Non sono previste spese di informativa precontrattuale.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTI RECLAMI

Recesso

Il contratto ha durata massima di tre anni.

Esso si intenderà automaticamente rinnovato per un periodo di un anno e così a seguire.

La Banca e il Cedente possono recedere dal Contratto, anche parzialmente con riferimento a rapporti di gestione verso singoli Debitori, senza alcuna penale, senza spese di chiusura e senza specificarne le ragioni, inviando messaggio di posta elettronica certificata, un fax con rapporto di avvenuto inoltro o una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti indicati nella documentazione contrattuale.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di disdetta il rapporto verrà definitivamente chiuso, decorso un mese dalla data scadenza del contratto, salvo diversi accordi tra le parti.

Reclami

Il Committente può presentare un reclamo attraverso una delle seguenti modalità:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Banca Sistema S.p.A. - Ufficio Reclami - Largo Augusto 1/A, angolo via Verziere 13 - 20122 Milano;
- per posta elettronica all'indirizzo: reclami@bancasistema.it;
- per posta certificata all'indirizzo: bancasistema@legalmail.it;
- per fax al numero: +39 02 72093979.

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cedente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, può rivolgersi:

- a. all'**Arbitro Bancario Finanziario**. Per maggiori indicazioni e per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può utilizzare la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o rivolgersi alla Banca. È possibile, inoltre, consultare la "Guida Pratica - Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile sul sito web www.bancasistema.it, nella sezione dedicata alla Trasparenza, ovvero
- b. al **Conciliatore Bancario Finanziario**, per l'attivazione di un procedimento di mediazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it. È possibile, inoltre, consultare il "Regolamento di procedura per la mediazione" dell'Organismo di Conciliazione Bancaria disponibile sul sito web www.bancasistema.it, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, s.m.i., qualora il Committente o la Banca intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, gli stessi devono preliminarmente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale:

- esperire il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128 bis del TUB presso l'Arbitro Bancario Finanziario sopra specificato, ovvero
- esperire, nei termini di legge, il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR), o ancora presso un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Per ogni ulteriore informazione si prega di consultare la procedura per la gestione dei reclami disponibile sul sito internet www.bancasistema.it

LEGENDA

Committente	L'impresa fornitore, cliente di Banca Sistema, cioè la controparte del contratto di gestione conto terzi.
Debitore	La persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (Committente) il pagamento di uno o più crediti.
Credito	a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi. b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Note Debito Interessi	Note debito emesse a fronte del ritardato pagamento di sorte capitale da parte del debitore.
Reclamo	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail, PEC) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.